

## **Determinazione assembleare delle aree destinate a parcheggio**

*Tribunale di Napoli, sez. XI, 13 gennaio 2003, n. 310*

Le deliberazioni dell'assemblea di condominio non sono impugnabili per "difetto di competenza", ma restano soggette ad impugnazione, a norma dell'art.1137 c.c., soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio; nella quale contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale, rilevante per l'impugnazione.

L'assemblea dei condomini ha il potere di predeterminare, sul cortile comune, le aree destinate a parcheggio delle automobili e di individuare i posti auto, purché ciò sia conforme alla destinazione d'uso delle aree stesse, così come determinata dal regolamento condominiale.